

6. Protocollo per il reinserimento di studenti che abbiano trascorso un periodo di studio all'estero - (Deliberato dal CdD nella riunione del 03/06/05)

Il protocollo è un documento che, deliberato dal Collegio Docenti predispone e organizza le procedure che la scuola intende utilizzare per il reinserimento di studenti che abbiano trascorso un periodo di studio all'estero. Esso contiene i criteri e le indicazioni, traccia le fasi e propone le modalità per il reinserimento. Le finalità sono:

- facilitare il reinserimento,
- rendere omogenei i criteri per l'attribuzione del credito formativo e scolastico

Entro il mese di gennaio gli studenti interessati a trascorrere durante l'anno seguente tre, sei mesi o un intero periodo scolastico all'estero si metteranno in contatto con la Funzione strumentale che informerà il Consiglio di classe della loro intenzione. Il Consiglio di classe, in maniera informale, esprimerà un parere consultivo sull'opportunità o meno di tale esperienza discutendone con l'allievo e la sua famiglia. Il Consiglio di classe interessato indicherà, dandone nota nel verbale e comunicazione alla Funzione strumentale e alla famiglia dello studente, il nome di un docente-tutor a cui l'allievo e i genitori faranno riferimento per i contatti burocratico-didattici, prima della partenza, durante il periodo di soggiorno all'estero e al rientro dello studente. Entro giugno il Consiglio di classe formalizzerà il proprio parere e il Tutor consegnerà allo studente il documento (**Contratto formativo**) indicante:

- I contenuti minimi per ogni disciplina da studiare compatibilmente con i programmi offerti nella scuola ospitante
- Le conoscenze indispensabili per affrontare l'anno successivo
- Le competenze da acquisire e le **modalità** di accertamento sia di tali conoscenze, che delle competenze e delle abilità.
- L'eventuale indicazione della traccia per l'elaborazione di una "tesina" su aspetti culturali del paese estero.

Copia di tale documento sarà allegata al verbale.

Nella stesura del documento si terrà conto del fatto che l'allievo durante il suo soggiorno all'estero è impegnato:

- ad inserirsi in una realtà familiare sociale e culturale diversa con tutte le difficoltà che questo comporta, per di più usando una lingua straniera;
- ad inserirsi in attività scolastiche specifiche di cui deve rendere conto alla scuola che frequenta, per ottenere il riconoscimento ufficiale; resta inteso che, secondo le indicazioni del Consiglio di classe, l'allievo potrà realizzare i necessari approfondimenti o colmare eventuali lacune dovute alla sua permanenza all'estero anche durante il periodo scolastico successivo al rientro. Il Consiglio di classe dovrà segnalare con chiarezza quali parti dei programmi sono da svolgersi prima del rientro e quali dopo.

Documenti richiesti all'atto della partenza e da presentare al rientro in Italia

- 🕒 Dichiarazione di valore autenticata dal Consolato Italiano relativa alla scuola frequentata all'estero **solo se si richiede l'ammissione a corsi universitari esteri.**
- 📄 Pagella o attestato rilasciato dalla scuola con l'indicazione dei corsi seguiti, del contenuto dei programmi, della frequenza, dei giudizi/voti riportati e del giudizio finale.
- 🌐 Se conseguite, certificazioni internazionali di lingue, informatica, etc.
- 🏆 Eventuali elaborati di particolare valore (partecipazione a concorsi, etc.)

6.a Modalità dell'accertamento di conoscenze e abilità per permanenza di un anno o secondo semestre: colloquio

- a) Prima del colloquio il consiglio esaminerà la documentazione fornita dal coordinatore e prenderà atto dei programmi svolti all'estero e delle valutazioni conseguite
- b) Il colloquio deve toccare argomenti di tutte le discipline, anche di quelle nelle quali la scuola estera ha rilasciato una valutazione positiva, se gli argomenti trattati all'estero non coincidono, neppure parzialmente, con il programma del Quarto anno di Liceo Scientifico o del corso di Liceo Linguistico.
- c) Per alcune discipline (es. latino, chimica, fisica e matematica) è **possibile** fare svolgere al candidato una

breve risposta scritta all'interno del colloquio.

d) Deve comunque essere lasciato spazio al confronto tra le realtà culturali e scolastiche del paese dove si è svolto lo scambio e del proprio. Devono comunque essere prese in considerazione (se presentate) le valutazioni rilasciate dalla scuola estera

e) Gli argomenti del colloquio devono essere indicati in modo dettagliato sullo statino (come esame di maturità), così come si **possano** riportare le valutazioni attribuite per ogni disciplina. Sul verbale dello scrutinio si riportano solamente la media e il credito attribuito in base ad essa. In caso di valutazioni positive o in presenza di eventuali attestati di credito formativo riconoscibili (First Certificate, Toefl, ECDL e simili), si potrà attribuire il credito formativo (l'anno all'estero di per sé non dà diritto automaticamente né al massimo del credito né al credito formativo). In caso di valutazioni negative si attribuirà il minimo del credito previsto per l'anno scolastico trascorso.

f) Qualora riscontrasse carenze o lacune, il consiglio potrà proporre la frequenza di corsi di recupero o integrativi se organizzati dalla scuola per le discipline proposte.

6.b Modalità di verifica per permanenza del primo semestre: prove in itinere

a) Nel corso del semestre successivo al rientro, il consiglio, esaminata la documentazione prodotta dallo studente, procederà alle prove di verifica *in itinere*

b) Il consiglio offrirà dove possibile l'opportunità allo studente di attuare interventi che riguardino la sua esperienza all'estero; qualora riscontrasse carenze o lacune, il consiglio attiverà le necessarie procedure per procedere al recupero

6.3 Modalità di verifica per permanenza di 4/8/10 settimane da giugno a ottobre

a) Il consiglio prenderà visione della documentazione prodotta dallo studente

b) Il consiglio offrirà dove possibile l'opportunità allo studente di attuare interventi che riguardino la sua esperienza all'estero;

c) Qualora riscontrasse carenze o lacune, il consiglio potrà proporre la frequenza di corsi di recupero

Tenendo presente la normativa e in particolare l'Art. 14 del DPR n. 275/99, che attribuisce alle istituzioni scolastiche il compito di disciplinare il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, nonché la pratica degli scambi finora maturata, ai fini della riammissione nella classe di provenienza, si riconosce la validità delle esperienze di studio all'estero e si raccomanda ai consigli di classe di favorirle e sostenerle in considerazione del loro valore culturale ed umano sia per gli alunni che le vivono sia per l'evoluzione della scuola in direzione della flessibilità curricolare.

A tal fine si stabilisce che le domande di ammissione ai programmi di studio all'estero sono consentite, in generale, durante la frequenza della terza classe e dovranno riferirsi alla futura classe quarta, che potrà essere trascorsa per l'intero anno scolastico o porzione di esso presso una scuola estera.

Gli studenti italiani che intendono trascorrere un periodo di studio all'estero devono iscriversi regolarmente alla classe che non frequenteranno in Italia.